

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2011, n. 6-2600

**Art. 17 legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità): determinazione dell'indennità di carica del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri degli enti di gestione delle aree protette regionali.**

A relazione dell'Assessore Casoni:

Con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*), così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 3 agosto 2011, n. 16, la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare il Sistema delle aree protette piemontesi, istituendo nuovi Enti strumentali di gestione delle aree protette regionali e trasferendo le funzioni di gestione di alcune aree protette agli Enti locali di riferimento.

In ragione di tali interventi normativi, che hanno comportato una razionalizzazione dell'intero Sistema, gli Enti di gestione regionali sono stati notevolmente ridotti di numero.

Le disposizioni riguardanti nello specifico i nuovi Enti gestori delle aree protette entreranno in vigore, in virtù di quanto stabilito dal novellato articolo 65 del Testo unico sopra citato, il 1° gennaio 2012.

Ai sensi della citata legge regionale è organo dell'ente di gestione il consiglio che è di norma composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette.

Per quanto concerne invece l'Ente di gestione unico dei Sacri Monti, che non annovera fra i propri organi la comunità delle aree protette, l'articolo 15, comma 7, prevede un consiglio a compagine allargata composto, oltre che dal Presidente, da quindici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale e quattordici rappresentanti, due per ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.

Al consiglio, che è organo politico di governo dell'ente, competono in particolare le funzioni di cui all'articolo 15, comma 10, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.

L'art. 17 della legge suddetta prevede che al presidente, al vicepresidente e ai componenti del consiglio spetta un'indennità di carica mensile lorda il cui importo è diversamente commisurato all'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali.

Nello specifico l'art. 17 della l.r. 19/2009 prevede che al Presidente spetti un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale tra un minimo di un ottavo ad un massimo di un sesto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali; a norma dello stesso articolo al vice presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al presidente e agli altri componenti del consiglio un'indennità annuale pari al settanta per cento dell'indennità del vice presidente.

In applicazione dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e s.m.i. l'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, ammonta ad oggi ad Euro 8.953,28 e pertanto, in base a tale importo e assunto di determinare in un sesto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali l'indennità da riconoscere al Presidente dell'ente, la misura delle indennità di carica calcolate secondo i criteri previsti dall'art. 17 della legge regionale 19/2009 e s.m.i risulta determinata nel modo seguente:

- Indennità lorda annua del presidente, pari ad 1/6 dell'indennità annuale lorda del consigliere regionale, per un importo di Euro 17.906,52;
- Indennità lorda annua del vicepresidente, pari ad 1/4 dell'indennità annuale lorda del presidente, per un importo di Euro 4.476,63;

- Indennità lorda annua dei consiglieri, pari al 70% dell'indennità del vicepresidente, per un importo di Euro 3.133,64.

Le suddette indennità saranno corrisposte dagli enti di gestione, ai quali la Regione Piemonte trasferisce annualmente le risorse, a valere sull'UPB DB10101 del Bilancio di previsione.

Sulla base del numero dei consiglieri, dei presidenti e dei vicepresidenti dei 14 enti di gestione e tenuto conto degli oneri a carico delle amministrazioni (IRAP e INPS) si stima un costo complessivo annuo a carico della Regione di 592.000 Euro ad esclusione delle eventuali spese di trasferta per le sedute degli organi.

Poiché il nuovo assetto organizzativo, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Testo unico sopra citato, entrerà in vigore il 1 gennaio 2012, l'onere economico sopra delineato sarà a carico dell'esercizio finanziario 2012 e successivi.

Tutto quanto sopra premesso;

visto l'art. 56 dello Statuto;

visto l'art. 17 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

*delibera*

a) di determinare, in attuazione dell'art. 17 della l.r. 19/2009, le indennità di carica spettanti al presidente, al vicepresidente e agli altri componenti del consiglio degli enti di gestione delle aree protette regionali nell'ammontare di seguito riportato:

– Indennità lorda annua del presidente, pari ad 1/6 dell'indennità annuale lorda del consigliere regionale, per un importo di Euro 17.906,52;

– Indennità lorda annua del vicepresidente, pari ad 1/4 dell'indennità annua lorda del presidente, per un importo di Euro 4.476,63;

– Indennità lorda annua dei consiglieri, pari al 70% dell'indennità del vicepresidente, per un importo di Euro 3.133,64;

b) di dare atto che alla spesa conseguente, stimata annualmente in Euro 592.000 tenuto conto degli oneri a carico dell'amministrazione (IRAP e INPS), provvedono gli enti di gestione delle aree protette regionali a seguito di trasferimento regionale in conto spese correnti a decorrere dal 1 gennaio 2012;

c) di dare atto pertanto che l'onere economico sopra delineato sarà a carico dell'esercizio finanziario 2012 e successivi, a valere sull'UPB DB10101 in quanto il nuovo assetto organizzativo entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 secondo quanto previsto dall'art 65 della l.r. 19/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)